



32803-19

In caso di diffusione del
presente provvedimento
cancellare la garanzia di
gli atti dei procedimenti,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 100/03 in quanto
il ricorso è dubbio
e il ricorso è dubbio
che ha il suo oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 307/2019
CATERINA MAZZITELLI	- Relatore -	UP - 28/01/2019
LUCA PISTORELLI		R.G.N. 20635/2018
BARBARA CALASELICE		
RENATA SESSA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a : (omissis)

avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

Le parti civili presenti si associano e depositano conclusioni scritte e nota spese

La difesa si riporta

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott.ssa Olga Mignolo, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

I difensori delle Parti Civili (omissis)

(omissis)

(omissis)

, rispettivamente avv.

(omissis) del Foro di Roma, l'avv. (omissis) del Foro di Roma, avv (omissis),

(omissis) in sostituzione dell'avv. (omissis) del Foro di Velletri, l'avv. (omissis) del

Foro di Roma, l'avv. (omissis) del Foro di Cassino, l'avv. (omissis)

(omissis) del Foro di Roma, l'avv. (omissis) del Foro di Roma, L'avv. (omissis) del Foro

di Roma, l'avv. (omissis) del Foro di Roma e l'avv. (omissis) del Foro di

Roma, ha concluso depositando conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 14/09/2017, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Velletri, emessa in data 12/10/2016, con la quale (omissis) (omissis) era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, per reati di maltrattamenti aggravati e sequestro di persona aggravato, ex art. 81 cpv, 572, 605, 61 n. 5, 9 e 11 c.p., reati contestati al prevenuto, in qualità di operatore, in danno di pazienti psichiatrici, ricoverati presso la struttura " (omissis) ", e commessi stratonandoli con violenza e usando metodi aggressivi nei loro confronti per immobilizzarli e indurli ad alimentarsi, dando ceffoni, colpendoli in varie parti del corpo, provocando lesioni personali, insultandoli, non vigilandoli con continuità, disinteressandosi della loro igiene personale e del loro abbigliamento e ponendo un materasso a ridosso della porta di ingresso della loro camera, onde impedire loro l'uscita, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti un pubblico servizio (fatti commessi, in (omissis)).

2. L'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto i seguenti motivi.

2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 , comma 1, lett. b) ed e), codice di rito, in considerazione della mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 610 c.p., con conseguente nullità della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva screditato, in modo del tutto contraddittorio e illogico, il comportamento dell'imputato, volto, nella sostanza, a garantire l'incolumità dei pazienti e la loro sicurezza, affinché non arrecassero nocumento a se stessi e agli altri pazienti. In tale ottica doveva essere interpretata la tecnica utilizzata con l'uso del materassino. Le risultanze probatorie, acquisite al procedimento, indurrebbero alla ravvisabilità del reato, di cui all'art. 610 c.p., dovendosi ravvisare il discrimine tra le due fattispecie, il sequestro di persona e la violenza privata, in considerazione della natura del bene giuridico protetto, con riferimento alla libertà della parte lesa.

1 Vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett.e), codice di rito, con conseguente nullità della sentenza impugnata, con riferimento precipuo ad una contraddittoria negazione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un soggetto incensurato, che aveva collaborato nel corso del procedimento, e dovendosi tener in considerazione il fatto che l'imputato era il solo operatore a gestire la struttura di assistenza sanitaria.

2. All'odierna udienza le difese delle parti civili, (omissis)
(omissis), hanno depositato memorie difensive, a sostegno delle loro richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Dal provvedimento impugnato si evince che al momento dell'arrivo dei Carabinieri l'odierno ricorrente aveva chiuso a chiave (omissis) e che in altra stanza, ove dormivano (omissis) e (omissis), era stato posizionato un materassino contro la porta d'ingresso, in modo da non consentire l'uscita. Dall'istruttoria esperita era emerso che trattavasi di modalità abituali, poste in essere dagli operatori in servizio presso la struttura, per non essere disturbati durante il servizio notturno. In sostanza, la limitazione della possibilità di uscire dalla stanza rappresenta, ad avviso della Corte territoriale, la connotazione tipica del sequestro di persona, che si differenzia dalla violenza privata, con cui ha in comune l'elemento della coercizione, proprio in considerazione di ciò. La tecnica del materassino, hanno poi osservato i giudici di merito, ha ostacolato di fatto la libertà di movimento dei pazienti. In tale ottica è stata disattesa la richiesta di riqualificazione del fatto in reato di violenza privata, anziché sequestro di persona.

Si rileva, sul punto specifico, che secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento. (Sez. 5, n. 44548 del 8/05/2015 - dep. 04/11/2015, T., Rv. 264685).

Parimenti è stata disattesa dai giudici del merito la tesi difensiva, secondo cui tali modalità erano finalizzate a garantire l'incolumità dei degenti, trattandosi di un'ipotesi smentita, non solo dai riscontri obiettivi, ma dall'intero complesso di elementi indicativi di condotte maltrattanti, caratterizzate da percosse, offese, umiliazioni e vessazioni, contrarie a elementari principi di umanità.

Non si ravvisano, pertanto, vizi né di violazione di legge né di natura motivazionale.

2. Relativamente, poi, al trattamento sanzionatorio, è sufficiente dire che la Corte territoriale, dopo aver ravvisato ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in armonia con quanto già deciso dal primo giudice, ha motivato, alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 c.p., avuto riguardo alle connotazioni specifiche dei fatti di causa, costituiti in reiterate condotte lesive, nel tempo, in danno di persone malate e deboli, e ad un'elevatissima intensità del dolo, indicativa di una personalità violenta e prevaricatrice dell'imputato.

La motivazione risulta congrua, sotto un profilo logico, dovendosi tener conto di un'attribuzione, in via implicita, di una minore valenza alle condizioni di incensuratezza del soggetto e al comportamento processuale, rispetto agli antefatti, oggetto di accertamento. Per di più, all'evidenza, le condizioni organizzative non sono state valutate, quali ragioni idonee, in vista del temperamento della pena da infliggere all'imputato.

3. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, pertanto, dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con condanna contestuale del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti civili presenti, in € 2.200,00, oltre accessori, come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti civili presenti, in € 2.200,00, oltre accessori, come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 28/01/2019

Il Consigliere estensore

Caterina Mazzitelli



Il Presidente

Rossella Catena

